# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

**(N. 768)**

# DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio 1980* (V. *Stampato n.* **877**)

**presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(D'AREZZO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREATTA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 febbraio 1980*

## Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

È istituito presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo denominato « di sostegno » di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981 mediante conferimento di eguali importi da parte dello Stato.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Il fondo è destinato, fino a un massimo del 60 per cento, alla concessione di contributi in conto capitale e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; per la parte restante, a opere di adeguamento e rinnovo di sale di piccolo esercizio, anche al fine di favorirne il consorzio e di agevolare la creazione di strutture di servizio tecnico e organizzativo per tale categoria.

Art. 2.

I finanziamenti ed i contributi previsti dal precedente articolo sono concessi su parere del Comitato di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Sentito il Comitato di cui al predetto articolo 27, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le modalità di utilizzazione di gestione del fondo, nonchè le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti.

Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo sarà fissato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 3.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo all'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.